



Area didattica e servizi agli studenti
Segreteria Studenti

D.R. n°272

Teramo, 3/08/2018

IL RETTORE

- VISTO** il comma 9 dell'articolo 11 del D.M. 270/2004;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, ed in particolare gli artt. 22 e 24;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2018 aventi ad oggetto l'approvazione del Regolamento studenti per l'anno accademico 2018/2019;
- CONSIDERATO** che con dette delibere si autorizza il Rettore ad apportare, con proprio Decreto, tutte le modifiche che si rendessero necessarie per l'applicazione integrale della normativa approvata;

DECRETA:

Art. 1

E' emanato il Regolamento studenti per l'anno accademico 2018/2019, allegato al presente Decreto di cui è parte integrante.

F.to **IL PRO-RETTORE VICARIO**
Dino Mastrocola



REGOLAMENTO STUDENTI ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Articolo 1- Ambito di applicazione

CAPO I IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI

Articolo 2 - Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2018-2019 e relative tipologie di accesso

Articolo 3 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

Articolo 4 - Immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato

Articolo 5 - Immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico con prova per la verifica delle conoscenze

Articolo 6 - Titolo di ammissione ai corsi di laurea magistrale

Articolo 7 - Immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale biennale con verifica dei requisiti e della personale preparazione

Articolo 8 - Procedura di immatricolazione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Articolo 9 - Divieto di contemporanea iscrizione

Articolo 10 - Modalità di iscrizione agli anni successivi al primo

Articolo 11 - Scadenze di pagamento della prima, seconda e terza rata del contributo a carico dello studente e sovrattasse

Articolo 12 - Diritti e doveri derivanti dal pagamento delle tasse di iscrizione

Articolo 13 - Studenti con titolo di studio estero

Articolo 14- Riconoscimento Accademico di titolo estero

Articolo 15- Studenti con disturbi specifici dell'apprendimento-DSA

Capo II - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Articolo 16 - Rinvio al regolamento sulla contribuzione studentesca 2017/2018

Capo III - "STATUS" DEGLI STUDENTI E TERMINI DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Articolo 17- Tipologie di "status" dello studente

Articolo 18 - Termine di conseguimento del titolo di studio (studenti di ordinamento DDMM 509/99 e 270/04)

Articolo 19– Decadenza

Articolo 20- Riconoscimento di CFU per abbreviazione di corso e altre attività formative

Articolo 21 -Valutazione preventiva di carriera pregressa

Capo IV - ATTIVITA' DIDATTICA ED ESAMI DI PROFITTO

Articolo 22 - Calendario didattico

Articolo 23 - Esami di profitto

Articolo 24 - Corsi singoli

Articolo 25 - Esami di profitto extracurricolari ex. art. 6 del R.D. n. 1269/38

Articolo 26 – Laureandi

Capo V – MODIFICHE DI CARRIERA

Articolo 27 - Passaggio ad altro corso di studio-cambio di ordinamento/curriculum-cambio di sede

Articolo 28- Trasferimento ad altra Università

Articolo 29 - Trasferimento da altra Università

Articolo 30 - Interruzione della carriera per motivi di salute

Articolo 31 - Ricongiunzione della carriera a seguito di una interruzione “di fatto”

Articolo 32 - Sospensione della carriera

Articolo 33 - Rinuncia agli studi

Articolo 34 – Passaggio al tempo parziale

Capo VI – CERTIFICAZIONI E PRATICHE AMMINISTRATIVE

Articolo 35 – Certificati

Articolo 36 - Utilizzo della e-mail istituzionale

Articolo 37 - Opinioni degli studenti

Articolo 38 – Trattamento dei dati

Capo VII – OFFERTA FORMATIVA

Articolo 39- Corsi di studio attivati per l’anno accademico 2018/2019 e relative tipologie di accesso

Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Ambito di applicazione. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative per gli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari che si immatricolano e si iscrivono ai Corsi di studio di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico per l'anno accademico 2018-2019.

Le norme, le modalità e le scadenze contenute nel presente Regolamento si danno per conosciute ed accettate dagli studenti che si immatricolano e si iscrivono.

Il presente Regolamento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università www.unite.it ed inoltrato per posta elettronica agli studenti che hanno attivato l'indirizzo mail istituzionale di cui all'art 50.

Le procedure amministrative per gli iscritti a corsi di dottorato, scuole di specializzazione e master sono contenute nei rispettivi regolamenti.

2. Definizioni. Viene fornita di seguito una definizione delle strutture principali che regolano l'attività didattica e dei termini utilizzati, allo scopo di facilitarne la comprensione.

a) Facoltà. Assolve funzioni di ricerca scientifica, didattiche e formative, nonché attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, unitamente alle relative funzioni di coordinamento e razionalizzazione in applicazione dell'art. 2, comma 2, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La Facoltà è altresì la struttura fondamentale dell'Università per lo svolgimento autonomo della promozione, del coordinamento e dell'organizzazione delle attività di ricerca, nel rispetto della libertà di ricerca di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

b) Corsi di studio. Sono i corsi di laurea (di durata triennale), i corsi di laurea magistrale (di durata biennale) e i corsi di laurea a ciclo unico o a percorso unitario (di durata quinquennale).

c) Corsi di studio interfacoltà. Sono corsi di studio gestiti, dal punto di vista didattico e organizzativo, da due o più Facoltà partecipanti.

d) Corsi di studio interateneo. Sono corsi di studio gestiti, dal punto di vista didattico e organizzativo, da due o più Atenei partecipanti.

d) Facoltà di riferimento. Nei Corsi di studio interfacoltà, la Facoltà di riferimento è responsabile dell'organizzazione del Corso di studio dal punto di vista amministrativo.

e) Classe. Con l'introduzione degli ordinamenti DM 509/99, ora DM 270/04, gli studenti conseguono il titolo di studio (laurea o laurea magistrale) nella classe di riferimento del corso a cui sono iscritti.

f) Ateneo di riferimento. Nei Corsi di studio interateneo, l'Ateneo di riferimento è responsabile dell'organizzazione del Corso di studio dal punto di vista amministrativo.

Le classi sono definite da una denominazione (che non necessariamente coincide con la denominazione del Corso di studio) e da un codice alfanumerico. Tutti i corsi appartenenti ad una classe devono rispettare le caratteristiche minime in relazione agli obiettivi formativi e alle attività formative necessarie per conseguire il titolo di studio.

f) Corsi ad ordinamento UE. I titoli conseguiti nei Corsi di studio ad ordinamento UE (es LM-42 - Medicina Veterinaria) sono riconosciuti in tutti i Paesi UE, senza bisogno di specifiche convenzioni.

g) Doppio titolo. Viene rilasciato nei Corsi di studio che prevedono la possibilità di conseguire un titolo sia in Italia sia nel Paese di appartenenza dell'Università con cui è stata stipulata una specifica convenzione.

Per tutti gli altri corsi che non sono ad ordinamento UE o che non prevedono specifici accordi con altri Paesi, è possibile chiedere il riconoscimento del titolo in base alle norme di ciascun Paese.

h) Titolo congiunto. Viene rilasciato, con un unico diploma, nei Corsi di studio attivati, a seguito di specifiche convenzioni, con il concorso di più Università ed ha valore in tutti gli Stati in cui hanno sede le Università partecipanti.

Capo I - IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI

Articolo 2 - Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2018-2019 e relative tipologie di accesso

1. I Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2018-2019 sono riportati nell'Offerta formativa 2018-2019 di cui all'art.39 del presente Regolamento.

2. I Corsi di studio attivati per l'a.a. 2018-2019 si distinguono in corsi di laurea, in corsi di laurea magistrale biennale e in corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e prevedono diverse tipologie di accesso:

a) Corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato (art.4).

b) Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, con prove per la verifica delle conoscenze (art. 5);

c) Corsi di laurea magistrale biennale con verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione (art.7);

Articolo 3 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

1. Diploma di maturità quinquennale. Per essere ammessi ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Diploma di maturità quadriennale. L'ammissione è consentita anche ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale. In questo caso lo studente deve assolvere lo specifico obbligo formativo aggiuntivo assegnato dalla Facoltà.

I diplomi di maturità italiani conseguiti all'estero quadriennali sono validi ai fini dell'immatricolazione universitaria e non prevedono il sostenimento di obblighi formativi aggiuntivi (fatti salvi quelli attribuiti in base agli esiti della prova) (DD Mae-Miur 4 agosto 2010 e 6 settembre 2012).

Articolo 4 - Immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato

1. La prova d'accesso. Per immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato è necessario superare una prova d'accesso e trovarsi in posizione utile in graduatoria. Le date e le modalità di svolgimento della prova sono contenute nel bando di concorso di ciascun corso di studi. Il bando viene emanato almeno 60 giorni prima dello svolgimento della prova di accesso ed è pubblicato sul sito d'Ateneo.

2. Procedure di immatricolazione. Dopo aver superato la prova d'accesso, per immatricolarsi è necessario pagare la quota di contribuzione a carico dello studente con le modalità indicate nei bandi di cui al comma 1. Il mancato pagamento della suddetta quota entro la scadenza prevista dai singoli bandi ha valore di rinuncia

all'immatricolazione. I posti resisi disponibili a seguito delle rinunce alle immatricolazioni da parte dei vincitori sono messi a disposizione degli altri studenti partecipanti alle prove in base alle norme indicate nei singoli bandi.

Articolo 5 - Immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico con prova per la verifica delle conoscenze

1. Gli studenti che si immatricolano ad un corso di laurea di durata triennale ed al corso di laurea a percorso unitario di Giurisprudenza per l'a.a. 2018/2019 dovranno sostenere entro il mese di gennaio 2019 una prova per la verifica delle conoscenze per l'eventuale attribuzione degli OFA (obblighi formativi aggiuntivi). Le materie oggetto di verifica saranno pubblicizzate con singoli avvisi per corso di studi. Negli stessi avvisi saranno indicate le attività poste in essere per aiutare gli studenti a recuperare gli eventuali OFA.

2. Per i successivi anni accademici le prove per la verifica delle conoscenze saranno organizzate in più sessioni sia all'interno delle scuole che a settembre presso l'Ateneo. Tutte le modalità saranno pubblicizzate attraverso appositi bandi, emanati almeno 60 gg. prima dello svolgimento della prova stessa. E' possibile partecipare a più prove per la verifica delle conoscenze. La prova, oltre a svolgere una funzione di autovalutazione delle capacità dei singoli studenti, è necessaria all'Università per organizzare tutte le attività di supporto agli studenti al fine di consentire ad ognuno di essi di intraprendere con successo il percorso scelto anche in presenza di carenze sulle conoscenze necessarie.

3. Procedure di immatricolazione. Per l'anno accademico 2018/2019 è possibile immatricolarsi ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico entro il 5 novembre 2018. Le prove si svolgeranno secondo il calendario previsto dai singoli corsi di studio e pubblicati in appositi avvisi.

4. Obblighi formativi aggiuntivi. L'esito della prova, pur non condizionando l'immatricolazione, che è sempre possibile, può determinare l'attribuzione di un "obbligo formativo aggiuntivo" che lo studente dovrà obbligatoriamente assolvere con le modalità stabilite dalle Facoltà nell'apposito avviso di ciascun corso di studi e comunque entro il primo anno di corso.

5. validità della prova per la verifica delle conoscenze per altri corsi di studio. Gli studenti che sostengono una prova di verifica delle conoscenze per un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico (di Unite o di altro Ateneo) potranno accedere, senza sostenere una nuova prova, anche agli altri corsi di laurea (che non prevedano il numero programmato degli accessi), specificati nei singoli avvisi.

6. Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria ad accesso programmato nazionale viene preso in considerazione, per l'attribuzione degli OFA, il risultato del test di ammissione. Si attribuiscono OFA qualora la votazione complessiva riportata nell'esame di ammissione è < 30.

Articolo 6 - Titolo di ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale, di durata biennale, è necessario essere in possesso della laurea, o di un diploma universitario di durata triennale, o di un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Articolo 7 - Immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale biennale con verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione

1. Requisiti curriculari e personale preparazione. Le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale che non prevedono l'accesso programmato sono comunque subordinate al possesso dei requisiti curriculari previsti dal Regolamento didattico di ciascun Corso di studio ed alla verifica della preparazione personale.

I requisiti curriculari, che devono necessariamente essere soddisfatti prima dell'immatricolazione, e le modalità di verifica della personale preparazione stabilite dalle singole Facoltà sono pubblicati nella pagina del sito d'Ateneo dedicata a ciascun corso di studio.

Gli studenti già laureati che non sono in possesso dei crediti necessari per soddisfare i requisiti previsti per l'accesso, possono iscriversi ai corsi singoli con le modalità descritte all'art.39 del presente Regolamento, mentre gli studenti ancora iscritti possono sostenere esami ex art. 6 del R.D. n. 1269/38 con le modalità descritte all'art.40 del presente Regolamento.

E' possibile verificare i requisiti curriculari previsti per ciascun corso consultando le specifiche pagine del sito dedicate:

Corsi	Requisiti di ammissione (vedi links)
Scienze politiche internazionali	https://www.unite.it/UniTE/Scienze_politiche_internazionali_2018_2019
Scienze delle amministrazioni	https://www.unite.it/UniTE/Scienze_delle_amministrazioni_2018_2019
Management and business communication	https://www.unite.it/UniTE/Management_and_business_communication_2018_2019
Reproductive biotechnologies	https://www.unite.it/UniTE/Reproductive_Biotechnologies_2018_2019
Food Science and technology	https://www.unite.it/UniTE/Food_Science_and_Technology_2018_2019
Economics and Communication for Management and Innovation	https://www.unite.it/UniTE/Economics_and_Communication_for_Management_and_Innovation_2018_2019

Prima di procedere con l'immatricolazione è necessario presentare la "richiesta di valutazione requisiti curriculari per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale", utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti>Modulistica del sito internet d'Ateneo e attenersi all'esito relativo.

La richiesta di valutazione dei requisiti curriculari dovrà essere:

- consegnata a mano presso la Segreteria Studenti, sita nel Campus di Coste Sant'Agostino, Edificio Scienze politiche e Scienze della comunicazione, in via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo negli orari di apertura al pubblico;

- spedita con raccomandata A.R. all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo - Segreteria Studenti - Via Renato Balzarini 1 - 64100 Teramo.
- Inviata all'indirizzo di posta elettronica segreteriastudenti@unite.it
- Inviata per pec all'indirizzo: protocollo@pec.unite.it

Per informazioni è possibile rivolgersi alle Facoltà di riferimento:

Corsi di laurea	Informazioni
Scienze politiche internazionali Scienze delle amministrazioni	Facoltà di Scienze Politiche <i>Servizio Supporto Qualità e Didattica</i> 0861/266015 - didatticapol@unite.it
Management and business communication Economics and Communication for Management and Innovation	Facoltà di Scienze della Comunicazione <i>Servizio Supporto Qualità e Didattica</i> 0861/266020 - didatticascom@unite.it
Food Science and technology Reproductive biotechnologies	Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali <i>Servizio Supporto Qualità e Didattica</i> 0861/266907 - didatticabioscienze@unite.it

Articolo 8 – Procedura di immatricolazione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

1. La procedura di immatricolazione dovrà essere svolta on line tramite l'apposita sezione del sito d'Ateneo.
2. Alla fine della procedura lo studente dovrà stampare la domanda di immatricolazione all'a.a. 2018/2019 e predisporre la seguente documentazione:
 - a) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 - b) Due fotografie formato tessera, firmate sul retro;
 - c) Fotocopia del tesserino del codice fiscale;
 - d) Fotocopia della ricevuta del pagamento, tramite MAV, del COA prima rata, della tassa regionale e dell'imposta di bollo;

- e) Modello ISEE 2018 valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (se lo studente vuole usufruire delle agevolazioni legate al reddito).

La domanda di immatricolazione, debitamente sottoscritta, insieme alla documentazione suddetta, dovrà quindi essere:

- consegnata a mano presso la Segreteria Studenti, sita nel Campus di Coste Sant'Agostino, Edificio Scienze politiche e Scienze della comunicazione, in via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, negli orari di apertura al pubblico;
- spedita con raccomandata A.R. all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo - Segreteria Studenti - Via Renato Balzarini 1 - 64100 Teramo.

E' possibile pagare con il Bancomat direttamente in Segreteria studenti la prima rata dell'immatricolazione.

Articolo 9 - Divieto di contemporanea iscrizione

1. Divieto di contemporanea iscrizione. È vietata l'iscrizione contemporanea ai corsi di studio di diverse Università italiane o estere, o Istituti Universitari ed equiparati e a diversi Corsi di studio della stessa Università (art. 142 del RD del 31 agosto 1933, n. 1592).

2. Corsi di formazione e Corsi di alta formazione universitaria. È consentita la contemporanea iscrizione a tutti i Corsi di studio (laurea e laurea magistrale) e ai Corsi di formazione e Corsi di alta formazione universitaria, entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

3. Istituti superiori di studi musicali e coreutici. E' consentita la contemporanea iscrizione tra un corso di un istituto superiore di studi musicali e coreutici e un corso di laurea di primo livello o un corso di laurea magistrale (biennale o a ciclo unico) (DM 28 settembre 2011). Gli studenti che effettuano la contemporanea iscrizione possono anche optare per il tempo parziale con le modalità previste all'art.51.

4. Assegni di ricerca. La titolarità degli assegni di ricerca non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, in Italia o all'estero (art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Circolare Miur Ufficio III Prot. n. 583 del 08/04/2011).

Articolo 10 - Modalità di iscrizione agli anni successivi al primo

1. Per iscriversi ad anni successivi al primo, lo studente deve accedere alla propria "Gestione profilo" del sito internet di Ateneo e seguire la procedura on line; all'esito della procedura, lo studente dovrà avere cura di stampare e pagare, entro il 19 novembre 2018, il MAV relativo al COA prima rata, alla tassa regionale e all'imposta di bollo.

Agevolazioni legate al reddito.

Se si è in possesso del modello ISEE 2018.

Se si vuole fruire delle agevolazioni legate alla fascia di reddito, fermo restando il possesso dei requisiti di merito previsti dalla Legge 232/2016, lo studente deve inserire durante la procedura di iscrizione on line il protocollo DSU e, quindi, il valore ISEE 2018.

Entro il 19 dicembre 2018, il modello ISEE 2018, unitamente alla ricevuta attestante l'avvenuta iscrizione, dovrà quindi essere trasmesso, in formato pdf (max 4 MB), all'indirizzo: isee@unite.it.

Nell'oggetto della e-mail dovrà essere specificata la matricola e il cognome e nome dello studente.

Se non si è in possesso del modello ISEE 2018.

Qualora, per fruire degli esoneri, sia in possesso dei requisiti di merito, ma non disponga al momento dell'iscrizione del modello ISEE, all'atto dell'iscrizione on line lo studente dovrà indicare la fascia di reddito più alta (decima).

Entro il 19 dicembre 2018, dovrà obbligatoriamente trasmettere alla Segreteria studenti, con le modalità di cui al punto precedente, il modello ISEE 2018, unitamente alla ricevuta attestante l'avvenuta iscrizione entro e non oltre il 19 dicembre 2018. Nel caso di mancata presentazione dell'ISEE 2018 entro questa data lo studente verrà iscritto con la fascia di reddito più alta.

Lo studente che procede all'invio del modello ISEE 2018 pagherà il COA ordinario.

2. Iscritti ad anni successivi idonei o beneficiari di borsa di studio. Chi si iscrive a un anno successivo al primo e ha i requisiti per il conseguimento della borsa di studio erogata dall'Azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo (ADSU) e, quindi, ha presentato o presenterà la relativa domanda entro i termini previsti dal bando ADSU, è tenuto al pagamento solo del bollo anni successivi 2018/19 e non dovrà effettuare il pagamento del COA e della tassa regionale sino alla pubblicazione della graduatoria.

Per rinnovare l'iscrizione senza incorrere nella sovrattassa, lo studente deve iscriversi on-line entro il 19 novembre 2018, indicando di possedere i requisiti di eleggibilità alla borsa di studio e pagare, entro lo stesso termine, il MAV di € 16 (imposta di bollo).

Dopo la pubblicazione della graduatoria da parte dell'ADSU, verificata la propria posizione, lo studente, nel caso in cui risulti non idoneo, sarà tenuto ad integrare il pagamento della prima rata e della tassa regionale **entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria** senza alcuna sovrattassa. Dopo quel termine si applicherà la sovrattassa dovuta.

All'atto dell'iscrizione e prima di stampare il MAV vanno inoltre autocertificate eventuali condizioni al fine di ottenere le esenzioni dalle tasse di iscrizione di cui al Regolamento per la contribuzione studentesca 2017/2018.

Pagamento a sportello oppure on line. Le tasse possono essere pagate tramite il modello MAV presso qualsiasi sportello bancario italiano (anche utilizzando i servizi di internet banking).

Articolo 11 - Scadenze di pagamento della prima, seconda e terza rata del contributo a carico dello studente e sovrattasse

1. La contribuzione a carico dello studente (COA) è ripartita in tre rate.
2. Scadenze

La scadenza per il pagamento della prima rata è il 5 novembre 2018 per le immatricolazioni e il 19 novembre 2018 per le iscrizioni agli anni successivi al 1°.

Per i corsi a numero programmato la scadenza per pagare la prima rata è riportata sui bandi che regolano l'accesso ai corsi.

La seconda rata va pagata entro il 21 dicembre 2018.

La terza rata va pagata entro il 29 marzo 2019.

3. Gli iscritti al 3° anno dei Corsi di laurea che sostengono l'esame finale prima della scadenza delle immatricolazioni alle magistrali (21 dicembre 2018) fruiscono di una premialità che consente loro di potersi immatricolare alla laurea magistrale pagando esclusivamente la I rata COA più i bolli e la tassa regionale.
4. Fruiscono della stessa premialità anche gli studenti che si laureano in un corso di laurea dopo il 21 dicembre 2018 ed entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2017/2018 (i cui appelli non siano comunque previsti oltre il 31 marzo 2019), ma solo se si immatricolano ad un corso di laurea magistrale entro il 10 aprile 2019; in questo caso non sono tenuti al pagamento della sovrattassa; entro e non oltre il 19 aprile 2019 lo studente suddetto dovrà pagare le rate successive alla prima, ove dovute. Scaduto questo termine sarà tenuto al pagamento delle sovrattasse di cui al successivo comma 7.
5. Chi si laurea nella sessione straordinaria a. a. 2017/2018, non deve rinnovare l'iscrizione all'anno accademico 2018/2019. Chi ha acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studi, esclusa la prova finale, entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2017/2018, è tenuto al pagamento della sola prima rata.
6. Chi ha presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria dell'a.a. 2017/2018 e non conseguito il titolo, deve rinnovare -senza il pagamento della sovrattassa - l'iscrizione all'anno accademico 2018/2019 entro il 10 aprile 2019; entro e non oltre il successivo 19 aprile 2019 dovrà pagare le rate successive alla prima, ove dovute. Scaduto questo termine sarà tenuto al pagamento delle sovrattasse di cui al successivo comma 7.
7. Sovrattasse per pagamenti in ritardo. La sovrattassa per il ritardato pagamento delle tasse è pari a € 50 per i primi 60 giorni di ritardo e di €100 a partire dal 61° giorno.

Articolo 12 - Diritti e doveri derivanti dal pagamento delle tasse di iscrizione

1. Il versamento della prima rata delle tasse di iscrizione, delle eventuali tasse arretrate dovute, delle sovrattasse e della tassa regionale per il diritto allo studio, consente allo studente di frequentare le lezioni, le esercitazioni, i laboratori, di prenotarsi agli esami e, quindi, di sostenerli.

Tali diritti sono esercitabili fino alla scadenza prevista per il pagamento della seconda e della terza rata delle tasse e si intendono sospesi fino alla regolarizzazione dei versamenti dovuti.

2. Lo studente che non paga le tasse entro le scadenze previste non può prenotare e sostenere gli esami di profitto per l'a.a.2018-2019 fino alla regolarizzazione della propria posizione. Eventuali esami sostenuti in difetto del pagamento delle tasse saranno annullati.

Articolo 13 - Studenti con titolo di studio estero

1. I cittadini non comunitari residenti all'estero.
 - a) Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione.

I cittadini non comunitari residenti all'estero e richiedenti Visto, con titolo di studio straniero, che intendono immatricolarsi a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico/percorso unitario, laurea magistrale biennale, fanno domanda di preiscrizione, indicando un corso di studi, presso la rappresentanza italiana nel Paese ove risiedono.

Tali cittadini hanno una riserva di posti definita "contingente" stabilito annualmente dall'Università e disponibile sul sito del MIUR al seguente link:

<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2018/index.html>

Le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione sono definite dal MIUR con Circolare interministeriale disponibile al seguente link:

<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

b) Prova di lingua italiana.

Se il corso di studi prescelto è erogato in lingua italiana, lo studente dovrà sostenere la prova obbligatoria di conoscenza della lingua italiana che si tiene nel mese di settembre in data stabilita annualmente dal MIUR.

Per l'anno accademico 2018/2019 si terrà in data 31 agosto 2018.

2. I cittadini italiani e comunitari ovunque residenti, nonché i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

I cittadini italiani, i comunitari ovunque residenti e gli extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di cui alla legge 189 del 30/07/2002, in possesso di un titolo straniero, accedono ai corsi di laurea o laurea magistrale senza limiti di contingente e presentano domanda direttamente all'Ateneo per i corsi senza limitazione degli accessi. Per i corsi ad accesso programmato bisogna seguire le indicazioni previste dal Bando di ammissione.

3. Documenti per l'immatricolazione.

Lo studente con titolo straniero dovrà mettersi in contatto con l'International Welcome Office - Area Didattica e Servizi agli Studenti Via R. Balzarini, 1 64100 Teramo email: eperrotta@unite.it tel. 0039 - 0861266261 e presentare la documentazione elencata di seguito.

Documentazione se immatricolando a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico:

a. una fotocopia del titolo di scuola secondaria tradotto in italiano ovvero in inglese, legalizzato e con dichiarazione di valore in loco, tutto a cura della Rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata o Consolato) del paese a cui appartiene l'ordinamento dell'Istituto che ha rilasciato il titolo o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. Tale titolo deve essere stato conseguito al termine di un periodo non inferiore a 12 anni di scolarità.

Documentazione necessaria se immatricolando a un corso di laurea magistrale non a ciclo unico:

- a) titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo; il titolo finale deve essere corredato da Dichiarazione di valore rilasciata della Rappresentanza italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che lo ha rilasciato o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC;
- b) traduzione ufficiale in italiano del titolo di studi, legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica italiana (con Apostille ove previsto);
- c) certificato ufficiale dell'università straniera con gli esami superati (Transcript of Records). Il certificato può essere tradotto ufficialmente in italiano ovvero può essere presentato anche in lingua inglese;

- d) La legalizzazione non è obbligatoria se il titolo è stato ottenuto in uno dei seguenti paesi che hanno firmato accordi o convenzioni con l'Italia: *Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda*.
- e) La Dichiarazione di valore e il certificato degli esami non sono necessari se in possesso di un Diploma Supplement rilasciato da un'istituzione che ha aderito allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

Laddove il corso di studi sia erogato in lingua inglese tutta la documentazione può essere presentata in lingua inglese.

4. Tasse.

Gli studenti stranieri comunitari o non comunitari residenti all'estero per i quali non è possibile calcolare l'Isee ai sensi del D.p.c.m. 159 del 2013, art 8, verseranno una tassazione fissa come da tabella seguente:

PROVENIENZA	TOTALE	I RATA	II RATA	III RATA
Paesi in via di sviluppo*	€150	€50	€50	€50
Tutti gli altri Paesi	€300	€100	€100	€100

Agli importi indicati va aggiunta la tassa regionale e - solo per le matricole - l'imposta di bollo, entrambi da versare con la prima rata.

5. Lo studente che abbia lo status di rifugiato politico e/o protezione sussidiaria è esentato dal pagamento del COA in base alla delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2016.

*** L'elenco dei Paesi in via di sviluppo viene stabilito annualmente con Decreto Ministeriale ai fini delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 5 DPCM 9 aprile 2001.**

Decreto Ministeriale 8 luglio 2016 n. 556

Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

5. Mezzi economici di sussistenza.

Si ricorda che per ottenere il visto d'ingresso per motivi di studio lo studente straniero deve dimostrare il possesso di mezzi economici di sussistenza per il soggiorno (Circolare Inps n. 8 del 17 gennaio 2017).

6. Rinuncia agli studi.

La rinuncia agli studi effettuata da cittadini non UE in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, comporta la perdita del possesso del permesso di soggiorno e quindi l'impossibilità di iscriversi presso altre Università italiane per lo stesso anno accademico.

7. Iscrizione ai corsi post-laurea.

Le procedure di iscrizioni ai corsi di Master universitari, di Dottorato, delle Scuole di specializzazione e dei corsi propedeutici (foundation course) non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale e seguono le regole stabilite dai relativi bandi di Ateneo.

Articolo 14 Riconoscimento Accademico di titolo estero

In base alle normative vigenti (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 48 - riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e Legge 11 luglio 2002, n. 148 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno 11 luglio 2002, n. 148) le Università hanno competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, al fine di ottenere l'equivalenza con il corrispondente titolo accademico italiano. Le Università esercitano tale competenza nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

I cittadini italiani o stranieri in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed esami all'estero presso Università statali o legalmente riconosciute in corsi ordinari di studio - che aspirino a chiederne il riconoscimento, in Italia possono avanzare richiesta in tal senso presso un Ateneo in cui sia attivato un corso di studi affine a quello completato all'estero.

I cittadini italiani e comunitari ovunque residenti, **nonché i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia**, possono presentare la domanda di riconoscimento direttamente all'Università. La domanda può essere presentata a condizione che i titoli siano già provvisti degli atti di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, del Paese nel quale il titolo è stato conseguito.

I cittadini non comunitari residenti all'estero dovranno presentare, la domanda di riconoscimento, corredata di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla Rappresentanza Diplomatica competente per territorio nel Paese al cui ordinamento universitario si riferisce il titolo straniero. La Rappresentanza Diplomatica, verificata la correttezza formale della richiesta, provvede poi all' inoltrare alle università italiane. Tali cittadini hanno una riserva di posti definita "contingente".

La valutazione ed il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio universitari svolti all'estero e dei titoli accademici stranieri viene effettuata dagli organi accademici di Facoltà per il tramite dell'International Welcome Office il quale procede con una valutazione preventiva e gratuita del titolo di studio per poi procedere ufficialmente con la domanda di Valutazione Titolo Estero per eventuale equivalenza totale o parziale.

Alla domanda, redatta in carta da bollo (16.00 €) rivolta al Rettore dell'Università degli Studi di Teramo ed inviata all'International Welcome Office, Referente dott.ssa Elena Perrotta - Area Didattica e Servizi agli Studenti Via R. Balzarini, 1 64100 Teramo email: eperrotta@unite.it tel. 0039 -0861266261, deve essere allegata la documentazione elencata di seguito:

- a) titolo finale di scuola secondaria superiore valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui esso è stato conseguito, in originale o in copia autentica con dichiarazione di valore e traduzione ufficiale in italiano;
- b) Diploma Supplement rilasciato da autorità competente nel Paese di riferimento o in ambito internazionale o in alternativa titolo accademico di cui si richiede il riconoscimento in originale o in copia autentica, con dichiarazione di valore e traduzione ufficiale;
- c) certificato in originale degli esami sostenuti per conseguire il titolo accademico straniero di cui si richiede la valutazione in originale o in copia autentica e traduzione ufficiale;
- d) programmi di studio (su carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro della Università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum, con relativa traduzione in italiano; i programmi di studio qualora redatti in inglese non necessitano della traduzione in italiano;
- e) curriculum vitae in formato Europass;
- f) ricevuta bonifico bancario di € 150,00 quale contributo per la valutazione in caso di equivalenza totale del titolo, ovvero € 50,00 in caso di riconoscimento parziale;
- g) copia della carta di identità o del passaporto;

La documentazione deve essere esibita in originale all'International Welcome Office. L'interessato dovrà presentare fotocopia semplice di tutta la documentazione. L'Ufficio procede alla richiesta di valutazione alle autorità accademiche le quali si esprimono sulle richieste di riconoscimento e possono:

- dichiarare l'equivalenza totale del titolo accademico estero con quello corrispondente rilasciato dall'Università italiana;
- effettuare il riconoscimento parziale di singoli esami, con la conseguente necessità per l'interessato di iscriversi al corrispondente corso di studi italiano.

Norme particolari regolano i riconoscimenti che si basano su accordi internazionali, in particolar modo per il riconoscimento di titoli austriaci (Legge n.322, 10/10/2000) il riconoscimento avverrà in via amministrativa senza giudizio da parte delle autorità accademiche.

L'Iter di valutazione, laddove vi sia un'equivalenza totale del titolo, si conclude con l'emanazione di un Decreto Rettorale che rende esecutiva la delibera del Consiglio di Facoltà.

Articolo 15- Studenti con disturbi specifici dell'apprendimento - DSA

1. Dichiarazione di DSA. Gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) seguono le norme di iscrizione previste per la generalità degli studenti, non fruiscono di specifiche agevolazioni sulle tasse, e devono dichiarare il proprio status all'atto della immatricolazione/iscrizione.

2. Riconoscimento di Dsa. Lo studente deve presentare al Servizio dedicato presso il Servizio coordinamento studenti un certificato con la diagnosi di DSA rispondente ai criteri della Consensus Conference (2011), che riporti i codici nosografici e la dicitura esplicita del Dsa e contenga le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascuno studente, con l'indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza. Sono validi i certificati rilasciati dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle Regioni. Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno.

Capo II - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Articolo 16- Rinvio al regolamento sulla contribuzione studentesca 2017/2018

Si rinvia, in quanto tuttora valido, al Regolamento per la contribuzione studentesca 2017/2018.

Capo III – "STATUS" DEGLI STUDENTI E TERMINI DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Articolo 17- Tipologie di "status" dello studente

1. Studente in corso. Lo studente è iscritto "in corso" per tutta la durata normale degli studi prevista dall'Ordinamento didattico del Corso di studi.

2. Studente fuori corso. Lo studente è iscritto "fuori corso" qualora abbia seguito il proprio corso di studi per la sua intera durata senza tuttavia aver conseguito il titolo accademico o senza aver superato tutti gli esami necessari per l'ammissione all'esame finale.

Articolo 18 - Termine di conseguimento del titolo di studio (studenti di ordinamento DDMM 509/99 e 270/04)

1. Tempo previsto per conseguire il titolo. Gli studenti di ordinamento DM 270/04 o DM 509/99, iscritti a tempo pieno, devono superare tutti gli esami di profitto entro un termine pari al triplo della durata normale del Corso di studio, se non altrimenti stabilito dai regolamenti didattici di Facoltà.

Esempio: uno studente iscritto ad un Corso di laurea triennale deve superare tutti gli esami entro 9 anni complessivi, uno studente iscritto a un corso di laurea magistrale biennale entro 6 anni complessivi.

Per calcolare il termine fissato per il conseguimento del titolo di studio non si tiene conto degli eventuali anni di interruzione/sospensione della carriera, concessa ai sensi del successivo art. 43 e successivi.

2. I termini fissati per il conseguimento del titolo di studio si interrompono:

a) in caso di passaggio ad altro corso di laurea

b) se gli studenti sono in difetto del solo esame di laurea. In questo caso non è tuttavia possibile presentare domanda di passaggio al tempo parziale di cui all'art. 48.

3. Verifica del percorso formativo. Decorso i termini di conseguimento del titolo, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Lo studente pertanto, è tenuto a richiedere alle strutture didattiche la verifica del proprio percorso formativo. Il Consiglio di Facoltà provvede, dopo le opportune verifiche, a determinare eventuali nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

Articolo 19 - Decadenza

(solo per gli studenti di "vecchio ordinamento", ante DM 509/99)

1. Quando si "decade". Gli studenti fuori corso iscritti a Corsi di studio di vecchio ordinamento decadono dalla qualità di studente se non sostengono esami, , per otto anni accademici consecutivi, a norma dell'art. 149 del R.D. n. 1592 del 31.8.33 (indipendentemente dal pagamento delle tasse). Il termine di decadenza può essere interrotto anche con il sostenimento di un esame di profitto, con esito negativo, regolarmente verbalizzato.

2. La decadenza opera d'ufficio e l'Università non è tenuta ad effettuare comunicazioni agli studenti in merito al loro status di decaduti o in procinto di decadere. Non si incorre nella decadenza se sono stati superati tutti gli esami di profitto e si è in debito unicamente dell'esame di laurea cui si può accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame (previo rinnovo dell'iscrizione).

3. Restituzione del diploma. Lo studente decaduto può richiedere presso la segreteria amministrativa studenti la restituzione del proprio diploma di maturità, se consegnato all'atto dell'immatricolazione.

Articolo 20- Riconoscimento di CFU per abbreviazione di corso e altre attività formative

Gli studenti già iscritti che intendono chiedere il riconoscimento crediti devono presentare la relativa domanda utilizzando il modulo "richiesta riconoscimento crediti anni successivi", scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti>Modulistica del sito internet, dal 3 settembre al 21 dicembre 2018. I laureandi possono presentare domanda anche dal 1° gennaio al 31 luglio 2019. È dovuto un contributo di € 50, da pagarsi con

MAV, salvo che i crediti siano stati acquisiti presso una delle tre Università Statali della Regione Abruzzo (Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi di L'Aquila, Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara).

Articolo 21 - Valutazione preventiva di carriera pregressa

Lo studente già laureato o in possesso di altri titoli accademici e/o extra universitari, decaduto o rinunciatario, e lo studente che intenda effettuare passaggi ad un altro Corso di Laurea o voglia trasferirsi all'Università di Teramo può chiedere preventivamente la valutazione della carriera al fine di ottenere eventuale abbreviazione di carriera. La richiesta di valutazione di carriera è soggetta al pronunciamento del Consiglio di Facoltà.

Lo studente può presentare in Segreteria Studenti la domanda di "valutazione preventiva di carriera pregressa", utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti>Modulistica del sito internet, dopo avere pagato, tramite MAV, il contributo di € 50.

Le domande di valutazione della carriera pregressa possono essere presentate dal 3 settembre al 21 dicembre 2018.

Qualora lo studente presenti la domanda entro il 5 novembre 2018, in caso di successiva iscrizione, non sarà tenuto al pagamento della sovrattassa.

Il contributo di € 50 non è previsto per gli studenti fuori corso dell'Università di Teramo che, a seguito di rinuncia, si riscrivono ai corsi della nuova offerta formativa con abbreviazione di corso (c.d. progetto recupero fuori corso).

Capo IV - ATTIVITA' DIDATTICA ED ESAMI DI PROFITTO

Articolo 22 - Calendario didattico

1. Le informazioni didattiche di pertinenza delle singole Facoltà sono contenute nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio e vengono pubblicizzate attraverso le pagine del sito dedicate alle singole Facoltà.
2. Le lezioni di ogni anno accademico iniziano, di norma, il 1° ottobre e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Il Calendario didattico, approvato da ciascuna Facoltà nel rispetto di criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, fissa l'inizio delle lezioni e l'articolazione dell'anno accademico in sessioni.

Articolo 23 - Esami di profitto

1. Definizione di esame di profitto. L'esame di profitto deve essere previsto nel Manifesto del proprio corso di studi e regolarmente verbalizzato sul gestionale di Ateneo. Non sono considerati esami tutte le cosiddette "prove in itinere", "esoneri", "idoneità" che non prevedono una verbalizzazione sul sistema informativo.
2. Quali esami si possono sostenere. Gli studenti possono sostenere gli esami solo a conclusione delle lezioni programmate relative all'anno di iscrizione e, di norma, solo ed esclusivamente esami di profitto previsti nel Manifesto del corso di studi a cui sono iscritti, nel rispetto della programmazione didattica annuale.

3. Esami che non si possono sostenere. In nessun caso, gli studenti possono sostenere di nuovo, neppure come “esame a scelta dello studente”, un esame già sostenuto e superato oppure convalidato con delibera del CdF nel medesimo Corso di studio, anche in caso di variazione del programma.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea non possono sostenere come “esame a scelta” insegnamenti previsti nei Regolamenti dei corsi di laurea magistrale, ad eccezione degli insegnamenti previsti nei prime tre anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

La segreteria studenti procederà ad annullare gli esami sostenuti in violazione della presente disposizione.

4. Obblighi di frequenza e propedeuticità. Gli studenti sono tenuti a rispettare gli obblighi di frequenza e propedeuticità eventualmente indicati nel Regolamento didattico del Corso di studio pena l’annullamento degli esami sostenuti in difetto.

5. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo seguono le norme del comma 2 per l’anno di iscrizione, mentre possono sostenere tutti gli esami relativi agli anni precedenti in qualsiasi periodo.

6. E’ consentito istituire appelli di esame per gli studenti iscritti fuori corso.

7. Come prenotare l’esame. L’iscrizione agli esami di profitto avviene attraverso il sistema gestionale di Ateneo a condizione che lo studente sia in regola con il pagamento delle tasse e che l’esame sia inserito tra quelli previsti per il proprio Corso di studio. All’atto della prenotazione potrebbe essere richiesta la compilazione di un questionario di valutazione del corso seguito. Il giorno della prova lo studente deve obbligatoriamente presentare il libretto universitario e/o un documento di riconoscimento in corso di validità. Lo studente potrà controllare sul gestionale l’avvenuta registrazione dell’esame e la successiva convalida da parte della Segreteria.

8. Tipologie di verifica del profitto. I Regolamenti dei singoli Corsi di studio stabiliscono (entro il limite massimo previsto dai Decreti ministeriali delle classi) il numero e la tipologia di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti l’acquisizione dei crediti assegnati. Le prove possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni secondo modalità definite dal Consiglio competente. La prova orale è pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, le Facoltà assicurano adeguate forme di pubblicità.

9. Valutazione in trentesimi e acquisizione dei crediti. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto è riportato su apposito verbale. I crediti formativi associati all’insegnamento sono in ogni caso acquisiti con il superamento della verifica. La valutazione negativa non comporta l’attribuzione di un voto, quindi non influisce sulla media della votazione finale: può essere verbalizzata su richiesta dello studente con la definizione di “respinto”. In questo caso l’annotazione “respinto” è inserita nel curriculum dello studente. Negli altri casi viene annotato un giudizio sul verbale con la dicitura “ritirato o non concluso”.

10. Anticipo degli esami. Lo studente che abbia già sostenuto tutti gli esami fondamentali previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti, può chiedere l’anticipo di due esami dell’anno successivo, previa autorizzazione delle strutture didattiche competenti (consiglio di Corso di studio o consiglio di Facoltà) che dovranno rilasciare apposito documento e darne contestuale comunicazione alla Segreteria studenti che procederà ad abilitare la prenotazione degli esami sul gestionale di Ateneo. L’autorizzazione

potrà essere concessa solo se l'ordinamento a cui fanno riferimento gli esami di cui si richiede l'anticipo è il medesimo.

Articolo 24 - Corsi singoli

1. Iscrizione ai corsi singoli per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale dell'Università di Teramo.

Per l'iscrizione ai corsi singoli finalizzata all'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale dell'Università di Teramo occorre presentare la domanda alla Segreteria Studenti, utilizzando il modulo, scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti>Modulistica del sito, denominato "domanda di iscrizione ai corsi singoli per l'accesso ai corsi di laurea magistrale", dal 3 settembre 2018 al 29 marzo 2019.

Gli studenti dell'Università di Teramo che vogliono iscriversi ai corsi singoli devono versare, a seconda della fascia di reddito Isee, gli importi di cui alla tabella seguente:

Fascia	Isee	Importo unitario per singolo CFU
I	Da 0 a €13.000	0
II	Da €13.001 a €30.000	€ 13
III	Oltre € 30.000	€ 26

Gli studenti che devono iscriversi ai Corsi di Laurea Magistrale dell'Università degli Studi di Teramo e devono recuperare i CFU possono superare il numero massimo di 45 CFU;

Gli studenti che devono iscriversi ai Corsi di Laurea Magistrale dell'Università degli Studi di Teramo e devono recuperare i CFU tramite l'iscrizione ai Corsi singoli sono ammessi a sostenere gli esami di profitto occorrenti anche se gli stessi sono inerenti i Corsi di Laurea a numero chiuso, nello specifico il Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria.

Gli studenti che hanno recuperato i CFU previsti per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale possono immatricolarsi entro il 10 aprile 2019.

Agli studenti che devono colmare i requisiti curriculari per l'immatricolazione ad un Corso di Laurea Magistrale dell'Università di Teramo sarà rimborsato il costo del COA relativo ai corsi singoli.

Gli studenti che si iscrivono al singolo insegnamento possono conseguire il numero di CFU previsti, per quell'insegnamento, dal Regolamento del Corso di laurea in cui lo stesso è attivato e solo per esso. Gli studenti iscritti ai Corsi singoli possono acquisire i relativi crediti, con il superamento degli esami o delle prove di verifica, negli appelli relativi all'anno accademico di iscrizione (a.a. 2018/2019). E' sempre possibile iscriversi ai Corsi singoli non oltre 30 giorni prima dell'appello, pagando una sovrattassa pari ad € 50.

I Corsi singoli di cui si fa domanda devono essere coerenti con le indicazioni riportate nella delibera del Consiglio di Facoltà per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale.

2. Iscrizione ai corsi singoli (per tutte le altre motivazioni).

Per l'iscrizione ai corsi singoli per tutte le altre motivazioni è necessario presentare la domanda alla Segreteria Studenti, utilizzando il modulo, scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti>Modulistica del sito, denominato "iscrizione corsi singoli".

Gli studenti che vogliono iscriversi ai corsi singoli devono versare, a seconda della fascia di reddito Isee, gli importi di cui alla tabella seguente:

Fascia	Isee	Importo unitario per singolo CFU
I	Da 0 a €13.000	0
II	Da €13.001 a €30.000	€ 13
III	Oltre € 30.000	€ 26

L'iscrizione a corsi singoli non è possibile se il Corso di studio relativo all'insegnamento è a numero chiuso.

Per richiedere l'iscrizione ai Corsi singoli occorre essere in possesso almeno del Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Gli studenti iscritti a corsi singoli possono acquisire i relativi crediti, con il superamento degli esami o delle prove di verifica, di norma entro l'anno accademico di iscrizione.

E' consentita l'iscrizione per un numero massimo di crediti pari a 45.

Lo studente che si iscrive al singolo insegnamento può conseguire il numero di CFU previsti, per quell'insegnamento, dal piano di studi del Corso di laurea in cui lo stesso è attivato. Gli studenti iscritti ai Corsi singoli possono acquisire i relativi crediti, con il superamento degli esami o delle prove di verifica, negli appelli relativi all'anno accademico di iscrizione (a.a. 2018/2019). In nessun caso verranno restituite le tasse di iscrizione pagate. E' sempre possibile iscriversi ai Corsi singoli non oltre 30 giorni prima dell'appello, pagando una sovrattassa pari ad € 50.

La domanda di iscrizione ai corsi singoli deve essere presentata:

Dal 3 settembre al 5 novembre 2018 per gli insegnamenti che si tengono il primo semestre;

Dal 10 gennaio 2019 al 15 febbraio 2019 per gli insegnamenti che si tengono al II semestre

E' sempre possibile iscriversi ai Corsi singoli non oltre 30 giorni prima dell'appello, pagando una sovrattassa pari ad € 50.

Articolo 25 - Esami di profitto extracurricolari ex. art. 6 del R.D. n. 1269/38

1. Lo studente iscritto a Corsi di laurea e laurea magistrale, in aggiunta agli insegnamenti previsti per il conseguimento del titolo di studio cui aspira, può iscriversi, per ciascun anno accademico, al massimo a due insegnamenti di altri Corsi di studio di pari livello di Unife. Tali esami non concorrono al raggiungimento dei Cfu previsti per il conseguimento del titolo e non fanno media, ma sono solo aggiunti alla carriera dello studente.

2. Vincoli. Gli studenti iscritti a corsi di laurea possono sostenere esami ex art. 6 previsti per Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, che non siano previsti in anni successivi a quelli al quale lo studente è iscritto. In nessun caso è ammessa la frequenza ed il sostenimento degli esami di profitto degli insegnamenti dei Corsi di laurea magistrale di durata biennale da parte di studenti iscritti a Corsi di laurea di durata triennale. Analogamente è vietata la frequenza ed il sostenimento degli esami di profitto degli insegnamenti dei Corsi

di laurea di durata triennale da parte di studenti iscritti a Corsi di laurea magistrale, se non preventivamente autorizzati dalle competenti strutture didattiche. Il sostenimento di esami ex art. 6 del R.D. n. 1269/38 deve avvenire anche nel rispetto delle regole previste dai singoli Corsi di studio, pertanto gli studenti - prima di presentare la domanda - devono verificare i regolamenti didattici del proprio corso e del corso presso il quale sono impartiti gli insegnamenti di cui vuole sostenere gli esami.

3. Crediti da acquisire prima degli esami extracurricolari

- gli studenti iscritti al 1° anno devono aver acquisito almeno 6 crediti nel corso di appartenenza (per alcuni corsi di laurea tale valore è elevato a 18 crediti)
- gli studenti iscritti al 2° anno devono aver acquisito almeno 36 crediti nel corso di appartenenza;
- gli studenti iscritti al 3° anno devono aver acquisito almeno 72 crediti nel corso di appartenenza;
- gli studenti iscritti al 4° anno devono aver acquisito almeno 108 crediti nel corso di appartenenza;
- gli studenti iscritti al 5° anno devono aver acquisito almeno 144 crediti nel corso di appartenenza.

I crediti devono essere acquisiti al momento della presentazione della domanda.

4. Come e quando presentare la domanda.

La domanda in carta semplice può essere presentata a partire dal 3 settembre 2018 e non oltre il 21 dicembre 2018:

- presso lo sportello della segreteria studenti negli orari di apertura al pubblico;
- dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale (vedi art.50) all' indirizzo mail segreteriastudenti@unite.it, allegando copia del proprio documento di identità.

Articolo 26 – Laureandi

1. Può essere considerato "laureando" solo lo studente al quale manchino 3 esami per completare il proprio corso di studio, esclusa la prova finale.

1. Presentazione della domanda di laurea. La domanda di laurea si presenta con le modalità ed entro le scadenze definite nell'apposito scadenziario reperibile sul sito internet di Ateneo nella sezione Segreteria Studenti>Tesi di laurea; il facsimile di domanda e dell'ulteriore documentazione è reperibile nella sezione Segreteria studenti>Modulistica. Gli scadenziari sono diversi da Facoltà a Facoltà, potremmo inserire la definizione e i contenuti minimi dello scadenziario

In caso di mancato conseguimento del titolo nella sessione per la quale si è presentata domanda di laurea, essa dovrà essere rinnovata ricompilando ex novo la domanda e apponendovi una marca da bollo, attenendosi alle indicazioni contenute nell'apposito scadenziario.

2. Lo scadenziario, al quale lo studente è tenuto ad attenersi, definisce sia la documentazione necessaria da allegare alla domanda di laurea e sia le scadenze di presentazione di detta documentazione.

3. Consegna della tesi. La consegna della tesi deve avvenire con le modalità ed entro le scadenze riportate nello scadenziario.

4. Verifica del percorso formativo ai fini della laurea. Prima di ammettere lo studente al sostenimento della prova finale la Segreteria amministrativa studenti svolgerà il controllo della regolarità dei pagamenti e dell'intero percorso formativo per verificare che esso sia conforme all'ordinamento, al Regolamento/Manifesto del proprio Corso di studio e/o al proprio percorso formativo se esistente ed autorizzato dagli organi didattici, anche in relazione al numero di crediti previsti ed alle eventuali propedeuticità. Lo studente che non risulti in regola non può essere ammesso alla prova finale.

5. Pergamena. La pergamena di laurea sarà consegnata al termine della proclamazione.

Per richiedere il duplicato della pergamena a seguito di smarrimento è necessario presentare una domanda in bollo presso la segreteria studenti, allegando copia di un proprio documento di identità valido e la denuncia di smarrimento o un'autocertificazione pagando un contributo di euro 110, con MAV scaricabile dal proprio profilo.

Capo V – MODIFICHE DI CARRIERA

Articolo 27 - Passaggio ad altro corso di studio-cambio di ordinamento/curriculum-cambio di sede (Avezzano/Teramo)

1. Gli studenti già iscritti ad un corso di studi di Unife che intendano passare ad un altro corso di studi nell'a.a. 2018-2019 devono presentare domanda di passaggio presso la Segreteria studenti entro il 21 dicembre 2018.

2. Eventuali abbreviazioni di corso e iscrizioni ad anni successivi al primo dopo il passaggio:

Nei casi in cui lo studente che effettua un passaggio abbia sostenuto esami e acquisito crediti nel corso di studi di provenienza, il Consiglio della Facoltà sede del corso di destinazione:

a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita;

b) convalida parte o tutti gli esami sostenuti e, in relazione alla quantità di crediti riconosciuti, abbreviare la durata del corso stesso indicando l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto;

c) formula il percorso formativo per il conseguimento del titolo di studio.

d) Per i corsi di laurea magistrale con verifica dei requisiti e della personale preparazione il Consiglio valuta il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione. In caso di carenza dei requisiti curriculari e/o della preparazione personale il passaggio non potrà essere perfezionato;

e) Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato, si rinvia al bando di ammissione;

Per i corsi di laurea magistrale non possono essere considerati riconoscibili:

- i crediti acquisiti per ottenere il titolo necessario per l'immatricolazione al corso di laurea magistrale;

- i crediti acquisiti per ottenere i requisiti curriculari necessari per l'immatricolazione al corso di laurea magistrale;

3. Presentazione della domanda di passaggio e versamenti.

Gli studenti che intendano effettuare il passaggio di corso o cambiare ordinamento/curriculum o cambiare sede del CdL magistrale in Giurisprudenza devono risultare in regola con i pagamenti delle tasse degli anni precedenti. Devono, altresì, aver rinnovato l'iscrizione all'anno accademico corrente.

La "domanda di passaggio", la "domanda di cambio di ordinamento/curriculum", la "domanda di cambio di sede" dovranno essere compilate utilizzando gli appositi moduli scaricabili dalla sezione Segreteria Studenti>Modulistica del sito internet d'Ateneo.

I documenti da allegare alla domanda sono:

- fotocopia della prima pagina e delle pagine compilate del libretto di iscrizione universitaria,
- copia del pagamento del contributo dovuto, individuato come di seguito:
- per il primo passaggio-cambio di ordinamento/curriculum-cambio di sede: € 91 (di cui € 16 per l'imposta di bollo) – per quelli successivi: € 150 (di cui € 16 per l'imposta di bollo) -

Tale contributo non sarà dovuto nel caso in cui uno studente fuori corso effettui un passaggio da un precedente ordinamento a quello attualmente vigente.

Le domande di passaggio di corso o di cambio di ordinamento/curriculum o cambio di sede, potranno essere:

- consegnate a mano presso la Segreteria Studenti, sita nel Campus di Coste Sant'Agostino, Edificio Scienze politiche e Scienze della comunicazione, in via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo negli orari di apertura al pubblico;
- spedite con raccomandata A.R. all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo - Segreteria Studenti - Via Renato Balzarini 1 - 64100 Teramo.
- Inviare via pec all'indirizzo: protocollo.pec@unite.it

4. Esami. Dalla data di presentazione della domanda di passaggio non è consentito sostenere esami di profitto nel Corso di provenienza. A seguito del passaggio lo studente può sostenere esami presso il nuovo Corso a partire dalla prima sessione prevista per le matricole dell'a.a. 2018-2019.

5. Incompatibilità con il tempo parziale. Non è possibile presentare nello stesso anno accademico domanda di tempo parziale e domanda di passaggio di corso/ordinamento.

Articolo 28 - Trasferimento ad altra Università

1. Scadenze per presentare la domanda di trasferimento:

-Dal 3 settembre al 21 dicembre 2018.

Chi chiede il trasferimento entro il 19 novembre 2018 non deve rinnovare l'iscrizione.

Chi chiede il trasferimento dal 20 novembre 2018 al 21 dicembre 2018 deve pagare la prima rata dell'anno accademico 2018/2019 e la relativa sovrattassa.

2. Presentazione della domanda. Per ottenere il trasferimento lo studente che intende trasferirsi ad altra Università deve consegnare entro i termini di cui al precedente punto 1:

a) domanda in bollo (assolto in modo virtuale) sul modulo pubblicato sul sito web dell'università www.unite.it nella sezione "Modulistica studenti";

b) ricevuta del versamento del MAV del contributo di trasferimento pari a €147,00;

c) fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità;

d) libretto di iscrizione;

e) nulla osta dell'Università di destinazione (per i corsi a numero programmato nei quali si intende trasferirsi);

f) per gli studenti fuori corso che proseguono nello stesso Corso di laurea: documento giustificativo per il trasferimento o autocertificazione.

La domanda può essere:

- Consegnata a mano presso la Segreteria Studenti, Campus di Coste Sant'Agostino, Edificio Scienze politiche e Scienze della comunicazione, via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo negli orari di apertura al pubblico.
- Spedita all'indirizzo: Segreteria Studenti, Università degli Studi di Teramo, Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, con raccomandata A.R.
- Inviata via pec all'indirizzo: protocollo@pec.unite.it

3. Esami. Il trasferimento ha corso dalla data di pagamento del contributo di trasferimento. A partire da tale data lo studente non può più sostenere esami, seguire le lezioni, esercitazioni o laboratori, usufruire dei servizi riservati agli studenti di Unite .

Articolo 29 - Trasferimento da altra Università

1. Lo studente proveniente da altre Università italiane, da Accademie Militari o da altri istituti militari di istruzione superiore può chiedere il trasferimento ad un Corso di studio di Unite solo di ordinamento DM 270/04.

Il trasferimento dovrà avvenire rispettando i requisiti e le modalità di accesso previste per il corso prescelto.

2. Presentazione della domanda. Per ottenere il trasferimento, lo studente deve presentare domanda all'Università di provenienza secondo le procedure previste da quella Amministrazione e presentare a Unite (entro le scadenze di immatricolazione previste per ciascun corso) la domanda di proseguimento studi redatta sull'apposito modulo pubblicato sul sito web dell'Università alla pagina www.unite.it nella sezione "Modulistica studenti";

La domanda può essere:

- consegnata a mano presso la Segreteria Studenti, Campus di Coste Sant'Agostino, Edificio Scienze politiche e Scienze della comunicazione, via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo negli orari di apertura al pubblico.

- Spedita all'indirizzo: Segreteria Studenti, Università degli Studi di Teramo, Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, raccomandata A.R.
- Inviata via pec all'indirizzo: protocollo@pec.unite.it

sono da allegare alla domanda i seguenti documenti:

- a. copia della domanda di trasferimento in uscita presentata all'università di provenienza;
- b. Modello A allegato alla domanda di proseguimento studi;
- c. Modello ISEE 2018 per il diritto allo studio universitario in corso di validità;
- d. Fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità;
- e. Due fotografie formato tessera firmate sul retro;
- f. Fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- g. Attestazione del pagamento del MAV del contributo di € 60 (comprensivo del bollo per la domanda e l'autentica della foto);
- h. Attestazione di pagamento del MAV relativo alla prima rata del COA + la tassa regionale e il bollo.

3. Gli studenti che vogliono trasferirsi all'Università di Teramo possono presentare preliminarmente, la domanda di valutazione preventiva di carriera pregressa di cui all'art. 36 per orientarsi sul riconoscimento degli esami sostenuti nell'Ateneo di provenienza.

4. Si ricorda che i titoli di studio straniero debbono essere perfezionati dalle rappresentanze italiane competenti. Qualora fosse mancante il titolo o non conforme a quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente Regolamento la documentazione sarà restituita all'università di provenienza.

5. Esami. A seguito del trasferimento lo studente può sostenere esami a partire dalla prima sessione prevista per le matricole dell'a.a. 2018-2019.

6. Trasferimento da altro ateneo italiano o estero per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria. Le norme per accedere a questo tipologia di trasferimento sono inserite annualmente sulla pagina web di Unite in un apposito bando per il trasferimento, in presenza di posti disponibili ad anni successivi al primo.

Articolo 30 - Interruzione della carriera per motivi di salute

1. Gli studenti iscritti in corso (esclusi gli iscritti al tempo parziale) costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.

2. Presentazione della domanda. La domanda in bollo va presentata entro il termine previsto per l'tra il 3 settembre ed il 5 novembre 2018, allegando idonea documentazione comprovante il diritto all'interruzione, fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e libretto di iscrizione.

La domanda può essere:

- consegnata a mano presso la Segreteria Studenti, Campus di Coste Sant'Agostino, Edificio Scienze politiche e Scienze della comunicazione, via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo negli orari di apertura al pubblico.
- Spedita all'indirizzo: Segreteria Studenti, Università degli Studi di Teramo, Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, con raccomandata A.R.
- Inviata via pec all'indirizzo: protocollo@pec.unite.it

3. Vincoli. Non sono consentite più di due interruzioni di carriera nell'ambito di ciascun ciclo di Corso di studio. La richiesta di interruzione della carriera viene presentata in luogo dell'iscrizione e non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

4. Sospensione della carriera. Lo studente che intende usufruire dell'interruzione di carriera non può sostenere esami negli anni accademici relativi alla richiesta, pena l'annullamento degli stessi, né può fare alcun atto di carriera scolastica. Gli anni di interruzione non sono conteggiati né ai fini del termine di conseguimento del titolo di studio né ai fini della determinazione degli anni fuori corso.

Articolo 31 - Ricongiunzione della carriera a seguito di una interruzione "di fatto"

1. Versamenti. Qualora lo studente non rinnovi l'iscrizione per un periodo di almeno due anni accademici, senza far ricorso all'interruzione della carriera di cui all'art. 43, deve versare all'Università un diritto fisso per ciascun anno di interruzione pari ad €. 250,00 in luogo delle tasse universitarie e delle sovrattasse maturate. L'importo è dovuto anche dagli studenti iscritti al tempo parziale.

2. Gli studenti che sospendono i pagamenti per un solo anno senza fare ricorso all'interruzione di carriera prevista all'art. 43 pagheranno, oltre alle tasse previste per l'anno corrente, le tasse arretrate nella misura massima.

4. Gli studenti con disabilità, con invalidità pari o superiore al 66% in possesso del certificato di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbiano sospeso gli studi e non siano incorsi nel superamento del termine di conseguimento del titolo di studio, possono riprendere gli studi versando €30.00 per ciascun anno di sospensione a titolo di rimborso delle spese di iscrizione. Gli anni di interruzione non sono conteggiati né ai fini del termine di conseguimento del titolo di studio né ai fini della determinazione degli anni fuori corso.

6. Esami. Durante il periodo di sospensione di fatto lo studente non può sostenere esami, né altre attività didattiche pena l'annullamento degli stessi.

Articolo 32 - Sospensione della carriera

1. La sospensione è l'interruzione temporanea degli studi prevista solo in casi particolari:

- Proseguimento degli studi all'estero;
- Iscrizione a istituti di formazione militare italiani;

- Iscrizione a corsi di dottorato di ricerca;
- Iscrizione a scuole di specializzazione;
- Iscrizione a master universitari di primo e secondo livello.

2.La normativa non permette di essere iscritto contemporaneamente a due Corsi di Studio, quindi lo studente, nei casi sopra indicati, ha l'obbligo di chiedere la sospensione degli studi del corso a cui è iscritto.

La sospensione può essere richiesta dallo studente, che sia in regola con il pagamento delle tasse, per una durata massima pari alla durata legale del corso di studi al quale si iscrive.

La domanda di sospensione degli studi può essere presentata alla Segreteria Studenti (www.unite.it - "Segreteria Studenti" - "Modulistica") entro i termini previsti per l'iscrizione, allegando la seguente documentazione:

1. Fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità;
2. Libretto di iscrizione.

3.Nel periodo di sospensione gli studenti devono pagare solo il contributo di € 250 per ogni anno sospeso e non possono svolgere nessun atto di carriera (es: sostenere esami, modificare o presentare un piano di studi, richiedere riconoscimenti di attività formative, svolgere studi all'estero con il programma Erasmus, laurearsi).

4.Non sono tenuti al pagamento del contributo gli studenti dei Corsi di laurea che si iscrivono a un corso di dottorato di ricerca, di scuola di specializzazione o di Master universitario di 1° e 2° livello di questo ateneo, per gli anni di sospensione legati alla durata del corso.

5.La richiesta di sospensione non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini delle valutazioni del merito dello studente, compiute per l'erogazione dei servizi e interventi relativi al diritto allo studio universitario.

6.La sospensione non può essere concessa per frequentare altri corsi di studio universitari, se non per i casi espressamente previsti dalla normativa.

Per riprendere gli studi è necessario presentare o spedire alla Segreteria Studenti la domanda di "Ripresa degli studi" (www.unite.it - "Segreteria Studenti" - "Modulistica")

La domanda, in bollo, va presentata dal 3 settembre 2018 al 5 novembre 2018.

Articolo 33 - Rinuncia agli studi

1. Lo studente che intende abbandonare definitivamente il corso di studi, può presentare domanda di rinuncia agli studi in qualsiasi momento dell'anno accademico. La volontà di rinuncia agli studi si manifesta con una dichiarazione scritta.

2. Quando e come presentare la domanda. Lo studente potrà reperire il modulo di rinuncia studi, nel sito all'indirizzo www.unite.it nella sezione "Segreteria studenti" alla voce "Modulistica". Sul modulo è necessario apporre una marca da bollo di € 16 e allegare la seguente documentazione:

- Libretto universitario;

- Fotocopia fronte-retro di un documento di identità valido;
- La domanda può essere:
 - consegnata a mano presso la Segreteria Studenti, Campus di Coste Sant'Agostino, Edificio Scienze politiche e Scienze della comunicazione, via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo negli orari di apertura al pubblico.
 - Spedita all'indirizzo: Segreteria Studenti, Università degli Studi di Teramo, Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, con raccomandata A.R.

3. Tasse e arretrati. Lo studente rinunciatario non ha diritto al rimborso delle tasse già pagate e non è tenuto al pagamento delle tasse di cui fosse eventualmente in debito.

4. Riconoscimento degli esami a seguito di nuova immatricolazione. A seguito della rinuncia è possibile immatricolarsi nuovamente allo stesso o ad altro Corso di studio, purché di ordinamento DM 270/04.

5. Studenti rinunciatari provenienti da altri Atenei. Le richieste di riconoscimento a seguito di rinuncia devono essere effettuate contestualmente alla procedura di immatricolazione al nuovo corso e non potranno essere presentate negli anni successivi

6. Rinuncia cittadini extra UE con permesso di soggiorno. La rinuncia agli studi effettuata da cittadini extraUE forniti di permesso di soggiorno per motivi di studio, comporta la perdita del possesso del permesso di soggiorno e quindi l'impossibilità ad iscriversi presso altre Università italiane per lo stesso anno accademico. Per l'iscrizione agli anni successivi bisogna rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica italiana competente nel proprio paese nei mesi aprile-giugno e seguire le procedure previste.

Articolo 34 – Passaggio al tempo parziale

1. Per tempo parziale o part-time si intende la possibilità data a ciascuno studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, di scegliere un percorso formativo con un numero di crediti stabiliti annualmente dalle Facoltà, e all'incirca corrispondente alla metà di quelli stabiliti nei piani di studio. È possibile così conseguire il titolo di studio in un maggiore arco di anni accademici, fino al doppio di quelli previsti, senza cadere nella condizione di fuori corso. In questo caso l'importo totale delle tasse è ridotto proporzionalmente a quanto dovuto.

2. Possono fruire dell'istituto del part-time coloro che si immatricolano, o che si iscrivono ad anni successivi al primo, o che provengono da altri Atenei e che siano in corso. Qualora lo studente superasse il numero dei crediti previsti annualmente per il tempo parziale viene iscritto d'ufficio al tempo pieno e deve corrispondere le relative tasse dovute in base alla fascia dichiarata. Nell'ammontare dei crediti vengono conteggiati anche quelli eventualmente convalidati.

3. Riduzioni sulle tasse. Lo studente che ottiene l'autorizzazione al regime di tempo parziale ha diritto alla riduzione delle tasse universitarie, nella misura indicata nello schema di seguito riportato. La riduzione delle tasse si applica a partire dall'anno di iscrizione al tempo parziale e non è in nessun caso retroattiva.

Reddito ISEE	COA
fino a €13.000	€ 180

da €13.001 a €15.000	€ 200
da €15.001 a €18.000	€ 220
da €18.001 a €23.000	€ 270
da €23.001 a €28.000	€ 350
da €28.001 a €30.000	€ 470
da €30.001 a €36.000	€ 600
da €36.001 a €40.000	€ 730
da €40.001 a €50.000	€ 800
oltre €50.001	€ 880

4. Lo studente part-time non può superare i crediti massimi previsti per ciascuna annualità.

5. Lo studente part-time:

- non può usufruire dei benefici di merito previsti per gli studenti a tempo pieno;
- non può avere i benefici dello studente lavoratore.

Il part-time ha la durata di almeno due anni e la relativa dichiarazione deve essere rinnovata alla scadenza del biennio. In mancanza di rinnovo, lo studente sarà automaticamente considerato a tempo pieno.

6. L'iscrizione a tempo parziale va dichiarata al momento dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi, e si effettua on line.

7. Termine di conseguimento del titolo. Gli studenti iscritti al tempo parziale devono superare tutti gli esami di profitto entro un termine pari al doppio del proprio percorso formativo concordato. Esempio: se la durata concordata è di 4 anni, gli esami vanno superati entro 8 anni complessivi. Superato tale periodo, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta ed il Consiglio di Facoltà provvederà, dopo le opportune verifiche, a determinare gli eventuali nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

8. Durata del corso per il riscatto ai fini pensionistici. L'opzione formulata per la scelta del regime di part-time non può modificare la "durata normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata "durata normale del corso", valida ai fini giuridici, e "durata concordata del corso", che riguarda l'organizzazione didattica del corso stesso.

Capo VI – CERTIFICAZIONI e PRATICHE AMMINISTRATIVE

Articolo 35 - Certificati

1. Certificati richiesti alla segreteria studenti. I certificati possono essere richiesti alla Segreteria studenti verbalmente con l'esibizione di un documento valido e della marca da bollo. I certificati vengono ordinariamente rilasciati in bollo. I certificati rilasciati allo sportello possono essere consegnati esclusivamente agli interessati o ad altra persona munita di delega, del proprio documento di riconoscimento e di copia del documento di riconoscimento del delegante.
2. Certificati valevoli per l'estero. Per avere un certificato tradotto e/o valevole per l'estero, lo studente deve richiedere in Segreteria un certificato in bollo per l'estero (sottoscritto da un funzionario di Unife con firma depositata in prefettura). Può essere richiesto anche con traduzione in lingua inglese. Per alcune finalità potrà essere richiesto il Diploma Supplement.
- 3.-Per i corsi di studio di ordinamento D.M. 509/99 e D.M. 270/04, Unife rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio un documento che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, informazioni aggiuntive sul percorso formativo seguito. Presso la segreteria studenti è possibile richiedere gratuitamente il Diploma supplement (in italiano e in inglese) che viene rilasciato solo per i corsi di laurea e laurea magistrale. Il Diploma Supplement può essere rilasciato solo a chi ha conseguito il titolo di studio.
4. Blocco dell'emissione dei certificati. Lo studente può ottenere il rilascio di certificazioni attestanti la propria carriera universitaria purché sia in regola con il versamento delle tasse universitarie, sovrattasse per ritardato pagamento e della tassa regionale per il diritto allo studio. Lo studente che non effettua il versamento delle tasse entro le scadenze previste non può richiedere certificati fino alla regolarizzazione delle tasse, né può produrre a terzi le relative autocertificazioni.

Articolo 36 - Utilizzo della e-mail istituzionale

1. L'Ateneo fornisce un servizio di posta elettronica gratuito per gli studenti. L'indirizzo viene reso disponibile per ciascuno studente entro le 24 ore successive al perfezionamento dell'immatricolazione e rimane attivo fino ad un anno dopo la chiusura della carriera presso l'Ateneo. Nel caso di trasferimento in uscita la casella di posta verrà disabilitata al termine del procedimento.
- 2.L'Università utilizzerà esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica istituzionale per tutte le comunicazioni ufficiali rivolte agli studenti compreso le notifiche dell'avvenuta prenotazione agli esami e della registrazione in carriera degli esami di profitto.
- 3.Lo studente è tenuto ad utilizzare il medesimo account di posta per tutte le comunicazioni con l'Ateneo.

Articolo 37 - Opinioni degli studenti

1. Rilevazioni delle opinioni studenti. Gli studenti, durante il percorso di studio, sono tenuti alla compilazione dei questionari obbligatori previsti dalle autorità competenti (Miur - Ministero dell'Università e della Ricerca, Anvur - Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca, ecc...).

Articolo 38 – Trattamento dei dati

- 1.Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si comunica che i dati personali forniti dagli studenti saranno oggetto di

trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento, dei diritti e degli obblighi conseguenti e per le finalità connesse alla fornitura degli specifici servizi.

2. Il Titolare del trattamento è l'Università degli studi di Teramo, Via balzarini,1, 64100 TERAMO.

3. Sulla base delle particolari finalità connesse alla tipologia di trattamento, preliminarmente alla raccolta dati, sarà fornita una specifica informativa che riporterà le indicazioni necessarie all'interessato per valutare l'appropriatezza delle informazioni richieste ne per l'esercizio dei propri diritti.

4. Per il trattamento dei dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e, in ogni caso, quando necessario, l'Università raccoglierà il consenso degli interessati nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.

5. L'Università degli Studi di Teramo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, contattabile all'indirizzo mail rpdp@unite.it, oppure mediante raccomandata A/R all'indirizzo Università degli Studi di Teramo- Ufficio GDPR- Via Balzarini, 1 64100 TERAMO.

Capo VII – OFFERTA FORMATIVA

Articolo 39-Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2018/2019 e relative tipologie di accesso

FACOLTÀ DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI ED AMBIENTALI			
N°	Classe	Denominazione	Tipologia di accesso
1	L2	Biotechnologie	Libero con verifica delle conoscenze
2	L26	Scienze e Tecnologie Alimentari	Libero con verifica delle conoscenze
3	L26	Viticultura ed Enologia	Libero con verifica delle conoscenze
4	LM9	Reproductive Biotechnologies	Libero
5	LM70	Food Science and Technology	Libero

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA			
N°	Classe	Denominazione	Tipologia di accesso
1	L14	Servizi Giuridici	Libero con verifica delle conoscenze
2	LMG01	Giurisprudenza	Libero con verifica delle

			conoscenze
--	--	--	------------

FACOLTÀ MEDICINA VETERINARIA			
N°	Classe	Denominazione	Tipologia di accesso
1	L38	Tutela e Benessere Animale	Libero con verifica delle conoscenze
2	LM42	Medicina Veterinaria	Programmato*

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE			
N°	Classe	Denominazione	Tipologia di accesso
1	L3	Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo	Libero con verifica delle conoscenze
2	L18	Economia (Interfacoltà con Facoltà di Scienze Politiche): Facoltà di riferimento Scienze Politiche	Libero con verifica delle conoscenze
3	L20	Scienze della Comunicazione	Libero con verifica delle conoscenze
4	LM59	Management and business communication	Libero
5	LM77	Economics and Communication for Management and Innovation (interateneo con l'Università La Sapienza): Ateneo di riferimento: Università La Sapienza	Libero

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE			
N°	Classe	Denominazione	Tipologia di accesso
1	L18	Economia (Interfacoltà con Facoltà di Scienze della Comunicazione):Facoltà di riferimento Scienze Politiche	Libero con verifica delle conoscenze
2	L36	Scienze Politiche	Libero con verifica delle conoscenze
3	LM62	Scienze Politiche internazionali	Libero
4	LM63	Scienze delle Amministrazioni	Libero

*OFA per studenti ammessi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima

